



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0035/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0041/TFNST/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composto dai Sigg.ri:

Antonio Rinaudo – Presidente
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente
Francesco Corsi – Componente
Filippo Crocè – Componente (Relatore)
Angelo Pasquale Perta – Componente

ha pronunciato, all'udienza del giorno 7 marzo 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Leonardo Mascagna (24.4.2006 - matr. 2415939) nei confronti della società SSD Accademia Calcio Roma arl (matr. 945134), avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lazio – LND,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Leonardo Mascagna e, per l'effetto, dichiara lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società SSD Accademia Calcio Roma arl, a far data dall'11 gennaio 2023, data di presentazione e ricezione della richiesta di svincolo.
Condanna la società SSD Accademia Calcio Roma arl al pagamento in favore del calciatore Leonardo Mascagna delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Filippo Crocè

IL PRESIDENTE
Antonio Rinaudo

Depositato in data 7 marzo 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai